

Il fondo strutture.

Danni da uragani trombe d'aria agli impianti arborei e protezioni connesse
(Reti anti grandine, anti insetto, anti brina)



> Che cosa copre?

Il Fondo copre i danni diretti a **impianti arborei e strutture di sostegno di vigneti e frutteti, reti antigrandine, impianti di irrigazione e antibrina** che si verificano in seguito a **uragani, bufere, trombe d'aria, vento** (superiore a 63 km/h) e **cose da essi trascinate**.

- **Per impianti arborei** si intendono le piante costituenti il vigneto o il frutteto (esclusi i frutti pendenti).
- **Per struttura** di sostegno si intende il sistema di palificazione, cavi e tiranti utilizzati.



> Cosa e quando risarcisce?

Fino a 10.000 € complessivi per singola azienda, con i seguenti massimali:

- **fino a 5.000 €** per il primo ettaro danneggiato;
- **fino a 2.000 €/ha** per i successivi ettari di superficie danneggiati.

I suindicati importi sono aumentati di un 30% qualora siano danneggiate anche le Reti di protezione. Rimborsi ridotti del 50% per impianti di età superiore ai 25 anni.

Qualora l'evento in copertura, invece, colpisca esclusivamente le Reti di protezione, le compensazioni sono riconosciute in base alla seguente tabella:

€/ ha	Rete colore bianco	Rete colore nero
1000	di età > 6 anni	di età > 10 anni
750	di età > 7 anni	di età > 11 anni
500	di età > 8 anni	di età > 12 anni
250	di età > 9 anni	di età > 13 anni
0	di età > 10 anni	di età > 14 anni



FONDO STRUTTURE IMPIANTI ARBOREI E RETI



Appezamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale dell'Ente Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

Bufera e Uragani: si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione oggetto dell'assicurazione che identifica anche quella oggetto della protezione del Fondo.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Ente Gestore: del Fondo è Agrifondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

Fondo: il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole, che ha come scopo la compensazione dei danni al Mais da esse subiti, limitatamente agli eventi avversi contemplati nel presente Regolamento, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

Impianto produttivo: Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un Appezamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per aspersione, micro propagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei prodotti.

Impresa agricola: l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.A.A.N. (Piano Assicurativo Annuale Nazionale ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

Relazione tecnica: è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

Reti antigrandine: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva contro la grandine delle piante e delle produzioni costituita da:

- Sistema di palificazione;
 - Rete in fibra polietilenica;
 - Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto;
- il tutto realizzato a regola d'arte.

Tecnici: periti incaricati dall'Ente Gestore della stima dei danni al Mais, essi dovranno risultare essere quelli, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, e risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche del Mais.

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo il ristoro dei danni subiti dagli Impianti produttivi e dalle Reti antigrandine, delle Imprese Agricole aderenti al Fondo, a causa delle Bufere e Uragani e cose da essi trascinate.

Art. 2 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Ente Gestore. L'adesione comporta l'obbligo, da parte dell'Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa.

L'adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione, di cui al comma precedente, mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica, dove, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

Inoltre gli Impianti produttivi e le Reti Antigrandine garantiti dal Fondo dovranno, risultare possedere, le seguenti caratteristiche:

Impianti produttivi (frutteti e vigneti)

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100;
- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.
-

Sono tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato.

Reti antigrandine:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo;
- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Sono tollerate le misure/parametri sopra citate fino ad un 20% di quanto indicato.

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo relative agli Impianti produttivi e alle Reti Antigrandine, decorrono dall'entrata in copertura del Certificato di Assicurazione, contro le Avversità atmosferiche, che protegge le relative produzioni e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia entro entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento avverso.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dall'Ente Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 5 ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'accertamento del danno, a seguito della presentazione della Denuncia di danno, viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà inviata e sottoposta all'Ente Gestore.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Spetta al Tecnico prima della quantificazione del danno accertare:

- il superamento della velocità del vento 8° grado della scala Beaufort (velocità > 63 Km/h) e detti eventi dovranno essere riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi o posti nelle vicinanze. In caso di danno, verranno utilizzati i dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area geografica su cui insiste l'Apprezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione;
- se gli Impianti Produttivi e le Reti Antigrandine, oggetto di denuncia, rispondano alle caratteristiche tecniche previsti all'art. 2 *Adesione* del presente Regolamento, nonché di eventuali stati di degrado precoce e/o scarsa manutenzione.

La determinazione del danno consiste nel rilevare la superficie colpita, con la distruzione totale o parziale degli Impianti e delle Reti Antigrandine. Per distruzione degli Impianti si intende quella situazione in cui le piante risultano irrecuperabili (per rottura del caule), anche a causa del danneggiamento dell'apparato di sostegno.

In relazione alla superficie danneggiata il Fondo interviene come segue:

a) Impianti produttivi e Reti Antigrandine, nel caso di compromissione delle Reti e delle strutture di sostegno e ancoraggio:

- importo forfettario fino a € 5.000,00/ha per il primo ettaro di superficie danneggiata;
- importo forfettario fino a € 2.000,00/ha per i successivi ettari di superficie danneggiata.

Se l'evento ha causato sia la perdita della struttura di protezione (reti antigrandine) e la perdita dell'impianto produttivo (in particolare con la rottura del caule delle piante), gli importi di cui sopra sono maggiorati del 30%.

b) Solo (o prevalente) rottura delle reti:

€/ha	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
€ 1000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 750,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 500,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 250,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 7 LIMITI DI RIMBORSO

Il Fondo non interviene per danni inferiori a 200 € per azienda e anno.

Sono previste inoltre le seguenti limitazioni degli indennizzi indicati all'art 6 *Determinazione del danno*.

Impianti produttivi e Reti antigrandine mancanti di uno o più requisiti tecnici previsti all'art. 2
Adesione: riduzione degli importi del 40%;

Impianti produttivi e Reti antigrandine di età superiore ai 25 anni (solo struttura no rete):
riduzione del 50% (oltre eventualmente a quanto definito al punto precedente).

Limite per azienda e per anno.

Viene stabilito un rimborso massimo per azienda e per anno di € 10.000,00.

Art. 8 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Imprese Agricole Socie;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 9 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 10 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica AgriFondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica AgriFondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;

- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 6 e 7;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.